

STATUTO
Associazione ONCOLOGIA PER L'AFRICA

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, è costituita un'Associazione denominata "ONCOLOGIA PER L'AFRICA ONLUS".

Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo dell'Associazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

L'Associazione potrà costituire altre sedi di tipo operativo e scientifico, delegazioni ed uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

TITOLO II
FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 3 - Finalità istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale.

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sanitaria, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle popolazioni africane colpite da tumori, allo scopo di migliorare le loro condizioni sanitarie e garantire loro il diritto alla salute.

Art. 4 - Attività

L'Associazione, per le proprie finalità istituzionali e allo scopo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, potrà svolgere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo e sempre nei limiti previsti consentiti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, le seguenti attività:

- progettare e realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, allo scopo di promuovere strategie e sostenere interventi per la prevenzione e la cura del cancro in Africa;
- contribuire a rafforzare e rendere sostenibili i sistemi sanitari africani, al fine di garantire l'accessibilità e la qualità delle cure ai pazienti colpiti da tumore;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di personale medico e paramedico africano, attraverso l'invio di volontari e di personale sanitario italiano in Africa;
- favorire l'arrivo di personale medico e paramedico africano in Italia, per approfondire le proprie conoscenze in ambito oncologico e trasferirle con profitto verso i pazienti dei loro paesi;
- sostenere, presso le popolazioni africane, campagne di prevenzione primaria e secondaria ed educazione sanitaria, rivolte in particolar modo ai target maggiormente colpiti da tumori;
- coinvolgere le comunità nazionali ed internazionali nel finanziamento di Programmi Na-

- zionali per il Controllo del Cancro (NCCP) in Africa;
- sensibilizzare la società civile italiana sulla realtà sanitaria africana legata al cancro, attraverso l'organizzazione di eventi, promuovendo la solidarietà internazionale;
- realizzare progetti di educazione allo sviluppo, rivolti anche ai giovani italiani in ambito scolastico, per avviare un percorso di conoscenza sull'Africa e sulle sue problematiche, in particolare sanitarie;
- promuovere sul territorio nazionale italiano, campagne volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali.

Per l'esclusivo ed il miglior raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, altresì, possedere, gestire e prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti e accordi con altri enti e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi fini di solidarietà sociale o di pubblica utilità, assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge ed in genere dalle disposizioni alla stessa applicabili.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 5 - Gli associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Gli associati si dividono in:

- associati fondatori: si considerano tali i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- associati ordinari: si considerano tali tutti i soggetti che, impegnandosi a sostenere l'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua e con una partecipazione attiva alla vita associativa, abbiano ottenuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo, dopo la presentazione di apposita domanda di ammissione;
- associati onorari o benemeriti: si considerano tali i soggetti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto ed accettato tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Art. 6 - Modalità di ammissione degli associati

Possono richiedere di diventare associati tutti coloro che, avendo preso debita visione dello Statuto e della missione dell'Associazione, con apposita richiesta di adesione dichiarano espressamente di condividerli in pieno e intendono partecipare alle attività associative.

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati presentata al Consiglio Direttivo ed accompagnata dalla presentazione di almeno due associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

A tal fine, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto, anche per il tramite della posta elettronica,

ca, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accettazione o meno della stessa. L'adesione all'Associazione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa e si mantiene rinnovando il pagamento della quota alla scadenza annuale.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore o ordinario, i seguenti diritti:

- partecipazione a tutte le attività dell'Associazione;
- diritto di voto nell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota annuale;
- accesso alle cariche associative.

Gli associati fondatori e ordinari sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari o benemeriti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli associati fondatori e ordinari, fatta eccezione per ciò che attiene il versamento della quota associativa annuale, in quanto ad essi non richiesto.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato, a qualunque categoria esso appartenga, si perde per recesso, esclusione, decesso, ovvero estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. Gli associati che non avranno presentato per iscritto la comunicazione del recesso entro il suddetto termine saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti quindi al versamento della quota associativa.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti gravi motivi:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- comportamento che arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- indegnità o condanna penale;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

L'esclusione ha effetto immediato dalla data della sua notifica e l'associato che non condivida le ragioni dell'esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il suddetto provvedimento e secondo le disposizioni di legge applicabili.

La perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa avvenga, non dà diritto al rimborso delle quote associative versate, né ai versamenti a qualunque titolo effettuati da detti associati, né attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi statutari:

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti

Il primo Consiglio Direttivo, con il Presidente ed il Vice Presidente, ed il primo Collegio dei Revisori dei Conti, con il Presidente, vengono nominati nell'atto costitutivo.

Tutti i componenti gli organi statutari agiscono a titolo gratuito, ad eccezione dei Revisori dei Conti.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che, alla data dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, non abbiano presentato domanda di recesso e per i quali non sia stato notificato provvedimento di esclusione.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Qualora un associato fosse impossibilitato a prendere parte all'Assemblea, al fine di salvaguardare l'effettiva democraticità dell'Associazione, egli potrà farsi rappresentare da un altro associato, conferendo a quest'ultimo apposita delega scritta.

Ciascun associato potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di 3 deleghe.

Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Essa può essere inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della richiesta.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle linee generali di indirizzo dell'Associazione, proposte dal Consiglio Diretti-

vo;

- approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione attraverso comunicazione agli associati via lettera, fax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione; nella comunicazione dovranno essere specificati la data, l'ora, la sede dell'Assemblea e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata via fax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea si trovino nel luogo ove l'Assemblea stessa è convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario;

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 12 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli intervenuti.

ti.

Per le delibere concernenti le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione, sarà sempre necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere adottate dall'Assemblea devono essere attestate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea, e devono essere trascritte in apposito registro.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Di esso possono far parte esclusivamente persone maggiori di età ed è formato da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 componenti, nominati dall'Assemblea fra gli associati o anche fra persone estranee all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni, decesso, assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive o altre gravi cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I componenti del Consiglio nominati per cooptazione rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della cooptazione alla prima Assemblea degli associati utile.

Nel caso in cui decada dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade, fatta eccezione per il Presidente che dovrà unicamente procedere alla tempestiva convocazione straordinaria ed alla relativa presidenza dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente, ovvero il Consiglio Direttivo, possono delegare ad uno o più dei Consiglieri parte dei propri poteri, compreso il potere di firma, fissandone i poteri ed i limiti.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, anche tra soggetti esterni al Consiglio, un Direttore Esecutivo, attribuendo allo stesso mansioni, poteri, deleghe e retribuzioni che riterrà più opportuni.

Il Direttore Esecutivo, eventualmente nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno (entro il 31 dicembre per la predisposizione del bilancio preventivo ed entro il 30 marzo per la predisposizione del bilancio consuntivo); in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o nel caso almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

In particolare, ha le seguenti attribuzioni:

- eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati
- nominare gli associati ordinari o benemeriti
- definire la missione e assicurare un'efficace direzione strategica;

- garantire la trasparenza e l'integrità legale, etica e finanziaria;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- curare l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività sociali;
- documentare, annualmente e con relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo, l'attività associativa svolta;
- mantenere l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- controllare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative annuali

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza o impedimento di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente mediante lettera, fax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 2 giorni prima della riunione, con le medesime formalità.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni anche in audio o audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive determina per il consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutte le delibere adottate durante le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere attestate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio, e devono essere trascritte in apposito registro.

Art. 15 - Il Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i pro-

pri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio, e i poteri di firma per gli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Su delibera del Consiglio Direttivo, il Presidente ha facoltà di nominare Procuratori per singoli atti o per categorie di atti. Egli può assumere, riferendone al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.

Al Presidente spetta:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, nonché formulare l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di questi, al componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Qualora venga a mancare in maniera permanente il Presidente, per dimissioni o altro, il Vice Presidente assumerà di diritto la carica di Presidente ed il Consiglio Direttivo procederà a cooperazione di un nuovo consigliere ed alla successiva nomina del Vice Presidente.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa e svolge inoltre ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Alla fine di ciascun esercizio, il Collegio predispose un'apposita relazione al bilancio consuntivo nella quale espone all'Assemblea degli associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti, associati o estranei all'Associazione, nominati dall'Assemblea degli associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'Associazione.

L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Almeno uno dei componenti del Collegio è scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nella sua prima riunione, il Collegio nomina, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.

I Revisori dei Conti, partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea degli associati e alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito da:

- eventuali somme di denaro o beni conferiti, a titolo di dotazione patrimoniale iniziale,

- dagli associati fondatori;
- contributi annuali dei propri associati;
 - finanziamenti ottenuti a fronte di specifici progetti;
 - donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di persone fisiche ovvero enti pubblici o privati ;
 - fondi raccolti attraverso occasionali campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione, ove necessario debitamente autorizzate a norma di legge;
 - ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività istituzionali o connesse;
 - avanzi di gestione;
 - ogni altra eventuale entrata o acquisizione a qualsiasi titolo conseguita.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, corredato da relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed gli associati, stabilendone i poteri.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to: Antonella SAVARESE

F.to: Anna CERIBELLI

F.to: Marcello POZZI

F.to: Pasquale FRASCIONE
F.to: Luigi TOMA
F.to: Fernando Misiti Notaio

